CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BREDA

Nuove norme sulle concessioni demaniali

Presentata l'11 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — All'interno del processo di riqualificazione del turismo la spiaggia ha assunto un ruolo strategico. La sostanziale immobilità di questo tradizionale segmento dell'offerta balneare è in contrasto con le nuove tendenze del mercato delle vacanze che delineano domande e bisogni molto diversi da un passato anche recente. A livello internazionale esistono molti esempi di rilancio turistico di intere aree costiere grazie ad interventi di ristrutturazione dell'arenile.

L'attuale normativa che regola i rapporti tra Stato e concessionari del demanio marittimo è ancora ispirata a vecchie concezioni che non corrispondono più alla realtà economica imprenditoriale.

In particolare il meccanismo concessorio annuale mantiene gli operatori in una condizione pre-imprenditoriale, rappresentando una vera e propria barriera agli investimenti e ai piani di programmazione e ammodernamento.

Occorre quindi intervenire per creare elementi di maggiore chiarezza nel rapporto tra Stato e concessionari, perché, pur essendo in presenza di un bene pubblico concesso per attività private, la qualità di questi servizi privatistici concorre in maniera determinante allo sviluppo, in zone ad alta intensità turistica, dell'intero comparto dell'offerta balneare. C'è la necessità di creare uno strumento normativo che individui, negli oltre 3.000 chilometri di coste italiane, regole e tempi certi per

le strutture e le imprese turistiche, pensando alla spiaggia non come ad un corpo separato, ma come ad un elemento integrante dell'offerta extraricettiva. Un nuovo strumento normativo che, naturalmente, non modifichi le competenze istituzionali sancite dal codice della navigazione, ma operando all'interno di queste sappia rendere concretamente possibile la valorizzazione del bene spiaggia. Il primo articolo della proposta di legge fissa nuove regole temporali della concessione demaniale, passando dall'attuale regime annuale a concessioni della durata di 15 anni, allargando anche lo spettro delle attività possibili sui beni demaniali: dalla gestione di stabilimenti balneari alla ristorazione, dal noleggio di imbarcazioni alla gestione di attività ricreative e sportive, fino all'apertura di esercizi commerciali. La concessione può essere rilasciata sia a persone fisiche, sia a consorzi e cooperative (articolo 2), tenendo conto che i soggetti legittimati dovranno presentare un progetto che risponda ai requisiti di fattibilità economica, di rispetto e valorizzazione dell'ambiente e che sia in sintonia con i piani spiaggia e commerciali già predisposti dai vari enti locali (articolo 3).

Le competenze in materia di rilascio delle concessioni rimangono alle capitanerie di porto ma l'articolo 4 della proposta di legge prevede la costituzione di una commissione per le concessioni demaniali marittime costituita da un rappresentante delegato dal comune, da un rappresentante delegato dalla provincia e da un rappresentante delegato dalla regione.

Sulle domande di concessione la commissione preposta rilascia un parere obbligatorio, ma non vincolante. Nel caso in cui tale parere venga disatteso, l'autorità competente deve motivare le sue decisioni sia in caso di accettazione, sia in caso di rifiuto della concessione.

Inoltre la commissione ha compiti di controllo sulla gestione delle concessioni e sulla compilazione delle graduatorie delle domande escluse dal rilascio delle concessioni.

I concessionari del bene spiaggia, nei primi tre anni dal rilascio della concessione, secondo l'articolo 6 della proposta di legge, non possono cedere la propria attività, e per l'intera durata della concessione è vietato l'affitto a terzi. Inoltre, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno predisporre ed approvare i piani urbanistici di spiaggia e i relativi piani commerciali. I concessionari dovrano adeguarsi a tali normative locali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Categorie di concessione e loro durata).

1. La concessione sui beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere;

d) gestione di strutture e di attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali.

2. La concessione di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell'attività, ha una durata di quindici anni. Alla scadenza il concessionario uscente è preferito ai fini del rinnovo della concessione.

ART. 2.

(Soggetti legittimati).

1. La concessione di cui all'articolo 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a consorzi o a cooperative, aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il numero massimo di concessioni che possono essere assegnate a chi ne ha titolo è stabilito dalla commissione per le concessioni demaniali marittime, costituita ai sensi dell'articolo 4.

ART. 3.

(Criteri per l'assegnazione della concessione).

1. Fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente circa i requisiti per il rilascio delle concessioni amministrative sui beni demaniali marittimi, i soggetti di cui all'articolo 2, al fine di ottenere il rilascio della concessione per l'utilizzo del bene demaniale, devono presentare un progetto che risponda ai seguenti requisiti:

a) fattibilità economica e progettuale;

b) rispetto e valorizzazione dell'ambiente;

c) osservanza dei piani urbanistici di spiaggia e dei relativi piani commerciali predisposti dalle autorità competenti.

ART. 4.

(Organi preposti al rilascio delle concessioni).

1. Ferma restando la competenza prevista dall'articolo 36 del codice della navigazione circa la concessione dei beni demaniali marittimi, è costituita presso ogni comune la commissione per le concessioni demaniali marittime.

2. Della commissione fanno parte un rappresentante delegato dal comune, un rappresentante delegato dalla provincia ed uno delegato dalla regione.

3. La commissione rilascia parere obbligatorio non vincolante sulle domande di concessione e sui relativi progetti di attuazione.

4. Nel caso in cui il parere di cui al comma 3 sia disatteso, anche solo parzialmente, l'autorità competente deve motivare la propria decisione di rilascio o di rifiuto della concessione.

5. La commissione può proporre la revoca della concessione e compiere atti di

verifica sul corretto utilizzo, da parte del concessionario, del bene oggetto di concessione, avvalendosi degli organi di polizia municipale.

6. La commissione predispone altresì una graduatoria di tutti i soggetti esclusi dal rilascio di concessioni demaniali marittime, aggiornandone la composizione ogni anno. Tale graduatoria è compilata sulla base di specifici criteri previsti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 8.

ART. 5.

(Revoca della concessione. - Effetti della revoca).

1. Per la revoca della concessione, l'Amministrazione marittima competente è tenuta a richiedere il parere non vincolante alla commissione per le concessioni demaniali marittime motivando, in caso di parere contrario, il provvedimento di revoca.

2. La concessione è comunque revocata ove l'autorità competente verifichi il venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio della stessa.

3. In caso di revoca della concessione, l'utilizzo del bene demaniale è attribuito, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3, al soggetto collocato al primo posto della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 6.

ART. 6.

(Limiti al subingresso. - Divieto di affitto di azienda).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 46 del codice della navigazione, i concessionari non possono alienare né cedere in locazione i beni formanti oggetto dell'esercizio dell'attività regolata dal comma 1 dell'articolo 1, nei primi tre anni dalla data di rilascio della concessione.

2. È fatto divieto al concessionario, per tutta la durata della concessione, di far

subentrare altri nel godimento della concessione stessa, salvo che in caso di comprovata necessità.

ART. 7.

(Norme transitorie).

1. I comuni interessati sono tenuti a predisporre ed approvare i piani urbanistici di spiaggia ed i relativi piani commerciali entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Durante il periodo di tempo di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessioni in corso.

3. Entro due anni dalla approvazione dei piani urbanistici di spiaggia e dei relativi piani commerciali, i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge a pena di revoca della concessione.

ART. 8.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.